

**ALLEGATO 1** “Riduzioni ed esclusioni” al Manuale dei controlli e delle attività istruttorie della Misura 413 “Azioni di sistema” , approvato con determinazione n. del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n. 8062/207 del 20 aprile 2011

## RIDUZIONI DI CUI ALL'ART. 30 DEL REG. (UE) 65/2011

### 1. Art. 30 del Reg. (UE) 65/2011 - Riduzioni ed esclusioni

L'articolo 30 stabilisce:

“1. I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi.

Gli Stati membri esaminano la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabiliscono l'importo ammissibile al sostegno. Essi stabiliscono:

- a) l'importo erogabile al beneficiario esclusivamente in base alla domanda di pagamento;
- b) l'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione della lettera a) supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) di oltre il 3 %, all'importo stabilito in applicazione della lettera b) si applica una riduzione. L'importo della riduzione è pari alla differenza tra questi due importi.

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.

2. Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dal sostegno nell'ambito della stessa misura per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

### 2. Calcolo della riduzione di cui all'art. 30, paragrafo 1 del Reg. (UE) 65/2011

Il sistema di riduzioni ed esclusioni ai sensi dell'art. 30 del Reg.(UE) 65/2011 si applica a tutte le misure/azioni a regia regionale. In sede di domanda di pagamento, i pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili. Se l'importo dichiarato dal beneficiario, esclusivamente in base alla domanda di pagamento, supera l'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame di ammissibilità della domanda di pagamento (importo accertato) di oltre il 3%, all'importo accertato si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi, secondo il calcolo seguente:

importo dichiarato	l'importo accertato	differenza	riduzione	importo erogabile al netto della riduzione
A	B	A - B	A - B > 3%	B - (A - B)

*ad esempio:*

100	96	100-96 = 4	4 > 3%	96 - 4 = 92
-----	----	------------	--------	-------------